

# STATUTO DEL COMITATO CIVICO “UNIONE DONNE SAMMARINESI”

## **ART. 1**

È costituito un comitato civico non riconosciuto che assume la denominazione di “Unione Donne Sammarinesi”, di seguito indicata come UDS.

## **ART. 2**

L’UDS è costituita per promuovere, sostenere e realizzare una reale condizione paritaria della donna in ogni ambito della propria vita sociale, lavorativa, politica e privata.

Le finalità principali dell’UDS sono elencate nell’Allegato I.

Le finalità non sono fisse. Modifiche o aggiunte all’Allegato I potranno essere deliberate dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei promotori iscritti.

## **ART. 3**

Gli aderenti all’UDS si chiamano promotori.

Il numero dei promotori è illimitato.

Possono essere promotori tutte le persone fisiche e tutti gli enti che condividono gli scopi, le finalità ed i progetti dell’UDS e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

## **ART. 4**

Per diventare promotore è sufficiente sottoscrivere un’apposita domanda, nella quale viene chiesto l’impegno a rispettare quanto stabilito nel presente Statuto.

L’ammissione viene accolta automaticamente, salvo riserve da parte di un qualsiasi membro dell’Assemblea Generale o del Comitato Esecutivo. Durante le sedute dell’Assemblea Generale qualsiasi promotore o membro del Comitato Esecutivo può presentare istanza motivata di rigetto di eventuali domande di ammissione. In questi casi l’Assemblea Generale, con votazione a maggioranza, decide se il richiedente potrà essere ammesso all’UDS.

Il promotore ammesso dovrà osservare e rispettare i regolamenti, le delibere e le decisioni legittimamente assunte dagli organi dell’UDS.

Vengono automaticamente considerati “promotori onorari” tutte le persone che hanno aderito all’Unione Donne Sammarinesi negli anni dal 1972 al 1987 e che desiderano aderire alla nuova UDS.

## **ART. 5**

Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Comitato Esecutivo. L’eventuale esclusione di un promotore sarà deliberata dall’Assemblea Generale nei casi in cui il promotore in questione:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle delibere legittimamente adottate dagli organi dell’UDS;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’UDS o strumentali ai propri interessi personali o politici;
- c) in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’UDS;
- d) crei persistenti situazioni di conflitto interno o tenti di creare spaccature tra i promotori.

Durante la seduta dell’Assemblea Generale nella quale verrà discussa e deliberata l’esclusione di un promotore, si procederà ad un contraddittorio in presenza del promotore interessato, qualora sia interessato a partecipare al dibattito. Sarà l’Assemblea Generale, con votazione a maggioranza, a decidere l’eventuale esclusione.

## **ART. 6**

La qualifica di promotore dà diritto a:

- a) partecipare all'Assemblea Generale, esprimendo il proprio voto in merito ai progetti e alle finalità dell'UDS;
- b) partecipare all'approvazione e/o alla modifica del presente Statuto;
- c) partecipare alla nomina dei membri del Comitato Esecutivo, godendo dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di enti il diritto di accedere al Comitato Esecutivo è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari, nella misura di n. 1 candidato per ente.

Si chiede al promotore di partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale con regolarità e di essere parte attiva nelle attività e nei progetti promossi dall'UDS affinché le finalità delineate nell'Allegato I possano realizzarsi pienamente e nel più breve tempo possibile.

## **ART. 7**

L'UDS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) donazioni e/o offerte libere dei promotori;
- b) donazioni e/o contributi di enti, associazioni o dello Stato per una somma non superiore a € 2.000,00 cad. all'anno per l'attività ordinaria con riserva di accettare somme superiori per attività straordinarie o progetti specifici;
- c) entrate derivanti da iniziative finalizzate alla raccolta di fondi;
- d) altre entrate compatibili con le finalità dell'UDS.

Il fondo comune è gestito dal Comitato Esecutivo e non è mai ripartibile fra i promotori o i membri del Comitato Esecutivo durante la vita dell'UDS né all'atto del suo eventuale scioglimento.

## **ART. 8**

Gli organi dell'Unione Donne Sammarinesi sono:

- a) l'Assemblea Generale dei promotori;
- b) il Comitato Esecutivo.

## **ART. 9**

L'Assemblea Generale dei promotori è il massimo organo deliberativo dell'UDS ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

È l'organo sovrano dell'UDS e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono i membri del Comitato Esecutivo, avvalendosi dell'aiuto dei promotori.

L'Assemblea Generale dei promotori delibera su tutte le finalità e progetti dell'UDS; in particolare si occupa di:

- a) redigere le attività dell'UDS, stabilendo obiettivi e priorità;
- b) nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- c) approvare o modificare il presente Statuto;
- d) deliberare su questioni che richiedono l'attenzione e la presa di posizione dell'UDS.

## **ART. 10**

La convocazione dell'Assemblea Generale avviene da parte dei membri del Comitato Esecutivo ma qualsiasi promotore può proporre la convocazione dell'Assemblea Generale, presentando un Ordine del Giorno al Comitato Esecutivo. L'accettazione della proposta è in capo al Comitato Esecutivo.

Durante l'Assemblea hanno diritto al voto qualsiasi promotore, maggiorenne o minorenni, e le delibere vengono prese a maggioranza dei promotori presenti all'assemblea. Non è previsto un numero minimo di partecipanti all'Assemblea affinché essa abbia potere di deliberare, tuttavia è prevista la presenza di almeno un membro del Comitato Esecutivo.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa/ente, un voto.  
Le delibere assunte in Assemblea Generale sono vincolanti anche nei confronti dei promotori assenti.

Le delibere dell'Assemblea Generale vengono verbalizzate e sottoscritte da almeno un membro del Comitato Esecutivo.

#### **ART. 11**

Il Comitato Esecutivo è composto da promotori eletti dall'Assemblea Generale.

Il numero dei membri del Comitato Esecutivo è determinato dall'Assemblea Generale ed è compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) membri eletti tra tutti i promotori.

La carica di membro del Comitato Esecutivo ha la durata di 12 mesi, al termine del quale viene convocata l'Assemblea Generale per votare un nuovo Comitato Esecutivo.

L'Assemblea Generale è convocata anche per la sostituzione di eventuali membri del Comitato Esecutivo dimissionari o espulsi prima della scadenza naturale del loro mandato. I membri decaduti al termine del loro mandato possono essere rieletti.

Al Comitato Esecutivo spettano i seguenti compiti:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) convocare l'Assemblea Generale, sia in forma ordinaria che straordinaria, predisponendo gli Ordini del Giorno;
- c) eleggere tra i propri membri una persona che funga da tesoriere e che abbia l'incarico di gestire le entrate e uscite dell'UDS;
- d) gestire la mailing list di tutti i promotori tenendoli regolarmente informati sulle attività dell'UDS;
- e) provvedere alla gestione o supervisione degli strumenti online e social di promozione delle attività dell'UDS;
- f) redigere i comunicati stampa dell'UDS;
- g) stipulare gli atti inerenti all'attività o alle finalità dell'UDS e gestire l'organizzazione di eventuali eventi;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'UDS;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse, nonché vigilare sui comportamenti dei promotori relativamente alle finalità dell'UDS.

Tutte le spese da sostenere per il corretto svolgimento di tutte le attività dell'UDS saranno deliberate con il voto della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo.

Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato Esecutivo rimane comunque operativo e provvede alla sostituzione dei suoi membri nel corso della prima Assemblea Generale utile.

Alle sedute del Comitato Esecutivo potranno partecipare, su richiesta della maggioranza dei propri membri, i "promotori onorari" con compito consultivo.

Alla entrata in vigore del presente Statuto il Comitato Esecutivo è composto da:

- Vanessa Muratori
- Daniela Giannoni
- Karen Pruccoli

L'Assemblea Generale, nella sua prima seduta, potrà nominare anche altri membri del Comitato Esecutivo fino ad un massimo di 5 (cinque) membri totali.

**ART. 12**

Lo scioglimento anticipato dell'UDS deve essere deliberato all'unanimità da tutti i membri del Comitato Esecutivo con successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei promotori presenti.

Il Comitato Esecutivo, all'atto di scioglimento dell'UDS, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## ALLEGATO I

### Finalità dell'UDS

L'Unione Donne Sammarinesi sostiene e promuove:

- a) le libertà civili in un contesto di protezione sociale universalista. Sostiene la libertà di autodeterminazione e di scelta dei singoli individui sulle questioni fondamentali della loro esistenza all'interno di una comunità che sostiene e si fa carico delle fragilità individuali.
- b) l'interruzione volontaria di gravidanza legale e sicura all'interno di un approccio preventivo che promuova una sessualità consapevole e responsabile e che rimuova ogni ostacolo alla genitorialità soprattutto quando penalizza la vita lavorativa ed economica femminile.
- c) leggi e pratiche che consentano la conciliazione tra lavoro e famiglia e una redistribuzione del lavoro di cura all'interno delle coppie. Sostiene congedi di paternità speculari al congedo di maternità, affinché le aziende non facciano più differenza nell'assunzione di giovani donne o giovani uomini e affinché questi ultimi possano condividere le cure familiari e domestiche in modo strutturale.
- d) il riconoscimento economico e pensionistico per il lavoro di cura e di assistenza prestato all'interno delle famiglie.
- e) la riduzione dei tempi di lavoro ed il diritto ad un part-time scelto dai lavoratori. Sostiene percorsi di carriera trasparenti e non discriminanti per genere, in particolare per quanto riguarda i livelli di retribuzione.
- f) una cultura delle pari opportunità che riconosca e rifiuti gli stereotipi di genere. Promuove la tutela della dignità femminile nei media e percorsi di educazione civica e di orientamento finalizzati ad evidenziare quanto limitanti possano essere gli stereotipi di genere nel libero sviluppo dei propri talenti personali.
- g) una vera laicità dello Stato attraverso la sua neutralità rispetto ad ogni confessione. Sostiene l'emancipazione dei singoli da contesti familiari e religiosi opprimenti e discriminatori.
- h) ogni legge e pratica volta a rendere paritaria la presenza femminile nei luoghi del potere pubblico e privato. Promuove le quote di genere nel Congresso di Stato, nel Consiglio Grande e Generale, nelle Commissioni e nelle Giunte di Castello. Promuove inoltre l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società/enti a partecipazione pubblica, nei sindacati e nelle associazioni di categoria. Promuove la diffusione di pratiche virtuose nella politica rispetto ai tempi e ai modi per rendere più agevole la partecipazione paritaria.
- i) la partecipazione dei propri promotori alla vita politica attiva dei vari partiti o movimenti.
- j) la richiesta di dati statistici sistematicamente organizzati anche per genere per valutare gli impatti dei provvedimenti di legge.
- k) un sistema pensionistico che consideri la maggiore frammentarietà del lavoro femminile.
- l) una cultura che riconosca e non tolleri sessismo e violenza di genere. Sostiene l'attuale legge sulla violenza di genere chiedendo che venga applicata efficacemente e monitorata. Chiede che il sessismo venga classificato come aggravante in ogni procedimento penale. Promuove segnalazioni su media e social di contenuti e immagini sessiste e procedure efficaci per ottenerne l'immediata rimozione e sanzioni per chi continui a veicolarli.
- m) una toponomastica femminile che riconosca il contributo dato al Paese dalle cittadine sammarinesi.
- n) leggi che colpiscano chi sfrutta a fini sessuali o riproduttivi il corpo femminile.
- o) un percorso di formazione istituzionale, culturale e politica ai promotori che desiderano impegnarsi in politica al fine di ricoprire anche ruoli istituzionali importanti.
- p) collaborazioni con enti italiani ed internazionali in linea con le finalità dell'UDS.